

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 106.

Attuazione della direttiva 88/136/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988, recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

1. All'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è aggiunto il seguente comma:

«Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:

punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;

punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali».

### Art. 2.

1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 1, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 47, è sostituito dal seguente:

«I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalità ivi specificate».

### Art. 3.

1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641, quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, e con l'art. 4 della legge 16 febbraio 1987, n. 47, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

(La sigla TDC vale per «Tariffa doganale comune»)

ALLEGATO I

## AMMESSI A TITOLO TRANSITORIO

I	II		III		IV		V		VI		VII		VIII	
Liquidi	Ammessi a titolo definitivo		31 dicembre 1983		31 dicembre 1985		31 dicembre 1988		31 dicembre 1990		31 dicembre 1991		31 dicembre 1992	
1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22,05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: ex 22,05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche autizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22,04)	0,100, (1), 0,375, 0,750, 1,50, 3,00, 5,00, 8,00, 10,00	0,187 0,250, 0,500, 1,00, 2,00, 4,00, 6,00, 9,00, 10,00	[0,19, 0,25, 0,385, 0,68, 0,77, 1,49, 1,88, 3,78]	0,20, 0,36, 0,475, 0,72, 0,95, 1,75, 2,10, (2)	0,73 (3), [0,19, 0,36, 0,475, 0,72, 0,95, 1,75, 1,88]	(3), (3), (3), (4), (4)	[0,35, (3), 1,25 (5), [0,24, 0,46, 0,64, 0,68, 0,73, 0,99]	(4)					[0,46, 0,70, (4)	0,68, 0,98]
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Cotes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalun	0,62													
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22,07 B II)	0,10, 0,375, 0,75, 1,50, 3,00	0,25, 0,50, 1,00, 2,00, 3,00					0,35, 0,70							
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante e sostanze aromatiche (TDC: 22,06) e vini liquorosi (TDC: ex 22,05 C)	0,05 0,10, 0,20, 0,50, 1,00, 3,00,	fino a 0,10, 0,10, 0,375, 0,75, 1,50, 5,00												
2. a) Vini spumanti: (TDC: 22,05 A) vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di «fungo» tenute da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 gradi centigradi (TDC: 22,05 b)	0,125, 0,375, 1,50, 4,50, 9,00	0,20, 0,75, 3,00, 6,00, 9,00					[0,10, 0,25, 0,70]		0,25, (5)		Tutti i volumi specificati nella nota (6)			
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22,07 B I)	0,10, 0,375, 1,00, 3,00	0,20, 0,75, 1,50, 3,00					0,125							
3. a) Birra (TDC: 22,03) ad eccezione della birra a fermentazione spontanea.	0,25, 0,50, 1,00, 3,00, 5,00	0,33, 0,75, 2,00, 4,00, 5,00					0,35 (5)							
b) Birra a fermentazione spontanea	0,25, 0,75	0,375, 0,75												
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 per cento volume; acquaviti liquori ed altre bevande alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22,09)	0,02, 0,04, 0,071 0,10 0,20, 0,50, 1,00, (9), 2,00, 3,00, [5,00, (9)	0,03, 0,05, (7), (8), 0,35, 0,70, 1,125 1,50, 2,50, 4,50, 10,00]									0,375, 0,75. Tutti i volumi specificati nella nota (10)			

I Liquidi	II Ammessi a titolo definitivo	III 31 dicembre 1983	IV 31 dicembre 1985	V 31 dicembre 1988	VI 31 dicembre 1990	VII 31 dicembre 1991	VIII 31 dicembre 1992
5. Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili (TDC: 22,10)	0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 5,00						
6. Olio d'oliva (TDC: 15,17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15,07 D II)	0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00 10,00						
7. Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: ex 04,01), esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte e altri tipi di latte fermentati o acidificati — Bevande provenienti dal latte (TDC: 22,02 B)	0,20, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00			0,10			
8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22,01)	0,125, 0,20, 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,20, 0,35, 0,45, 0,46, 0,70, 0,90, 0,92, 1,25			
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22,02 A), esclusi i succhi di frutta e di ortaggi di cui alla voce 30,07 della TDC e i concentrati	0,125, 0,20, 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,20, 0,70			
c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,10						
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20,07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726 CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti succhi di frutta e taluni prodotti simili)	0,125, 0,20, 0,25, 0,33, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,125, 0,70, 0,18, 0,35 (unicamente in lattina)			

NOTE: I volumi nominali riportati nella tabella sono espressi in litri.

Per gli imballaggi preconfezionati secondo volumi nominali già ammessi a titolo transitorio è consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei contenitori.

(1) Valore destinato unicamente al vettovagliamento di aerei, navi e treni, nonché alla vendita in negozi con articoli esenti da dogana.

(2) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballaggi conformi alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

(3) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(4) Esclusivamente per i prodotti commercializzati in imballaggi a rendere e rispondenti alle seguenti condizioni: quelli della quarta colonna solo se destinati al mercato nazionale o extracomunitario, quelli della quinta e ottava colonna solo se circolanti nel territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

(5) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questi volumi.

(6) Tutti i volumi nominali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.

(7) Esclusivamente per i prodotti circolanti nel territorio nazionale con destinazione all'Irlanda e al Regno Unito.

(8) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

(9) Esclusivamente per gli imballaggi preconfezionati destinati ad uso professionale.

(10) Tutti i volumi nominali previsti dal R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23, a condizione che i relativi imballaggi siano conformi alle disposizioni dello stesso decreto.

92G0143